



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI LOMBARDIA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BUONO	FEDERICO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GALLINA	CARMELA	Relatore
<input type="checkbox"/>	MISSAGLIA	ENRICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5545/2017  
depositato il 07/11/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 2976/2017 Sez:11 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di MILANO

contro:  
AG. RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

contro:  
-----  
-----

**proposto dall'appellante:**

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

**Atti impugnati:**

AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169010894473000

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 5545/2017

UDIENZA DEL

21/12/2018 ore 09:30

N°

1183/2019

PRONUNCIATA IL:

21-12-2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13-03-2019

Il Segretario

L'Assistente  
G. Romagnolo  
Giovanni Romagnolo

R.G. 5545/17

### Motivi in fatto e diritto della decisione

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - ha impugnato la decisione resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da \_\_\_\_\_ ha annullato le sanzioni \_\_\_\_\_ contenute in due cartelle notificate - rispettivamente - in data 17.12.07 e 5.8.10 contenute nell'avviso di intimazione notificato il 24.3.16 (relativo a tre cartelle). Ciò sul rilievo del carattere quinquennale ex art. 20 comma 3 D. L.gs nr. 472/97 della prescrizione relativa al credito per sanzioni decorrente dalla scadenza del termine per il pagamento della cartella, ossia, 60 giorni dalla sua notifica.

L'Ufficio si duole dell'erronea interpretazione effettuata dai primi giudici della citata norma sulla base di molteplici rilievi.

Osserva - in primo luogo - che risulta rispettato da parte sua il termine di prescrizione quinquennale per la notifica laddove inteso come decorrente dalla data di presentazione delle dichiarazioni fiscali cui fanno riferimento le cartelle.

Ad analoga conclusione si approda - ad avviso dell'appellante - assumendo l'applicabilità del termine decennale ex art. 2953 c.c. al credito per sanzioni : ciò sul presupposto dell'assimilazione alla definitività propria della sentenza di condanna passata in giudicato di quella acquisita dall'atto di irrogazione delle sanzioni a seguito della mancata impugnazione dell'atto presupposto, ossia, la cartella di pagamento. Secondo l'Ufficio tale equiparazione sarebbe possibile sulla base della "ratio" della disposizione citata: convertire l'originario termine prescrizione breve in quello ordinario a seguito della definitività connessa all'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il relativo diritto. La medesima definitività sarebbe ravvisabile nella mancata impugnazione dell'atto volto all'esercizio del diritto di credito, ossia, della cartella esattoriale.

Altro argomento è tratto dalla ritenuta operatività della novazione - a seguito della formazione del ruolo e della cartella di pagamento - relativa alle singole obbligazioni originariamente riferibili a ragioni creditorie differenti. Attraverso la trasfusione di esse in un credito pecuniario unico, a quest'ultimo dovrà applicarsi il termine prescrizione decennale - in applicazione dell'art. 2964 c.c. - decorrente dalla notifica della cartella di pagamento.

Così riassunte le censure dell'Ufficio, ritiene la Commissione che l'appello sia privo di fondamento.



Il dato testuale di riferimento, ossia, l'art. 20 del D.L.gvo nr. 472/97 è stato correttamente interpretato ed applicato dalla sentenza impugnata, posto che - difformemente da quanto sostenuto dall'Ufficio - il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione (comma 3) a differenza del termine di decadenza entro il quale la stessa deve essere contestata ed irrogata (comma 1) decorre dallo spirare del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella non impugnata, ossia, dal momento in cui il provvedimento di contestazione e/o irrogazione della sanzione è divenuto definitivo.

Parimenti privo di valenza è il secondo argomento utilizzato, posto che le SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza nr. 25790/09 hanno chiarito che "...laddove manchi una pronuncia giurisdizionale non può in alcun modo parlarsi di giudicato..." e valgono i termini di prescrizione quinquennali. Ciò in quanto l'ingiunzione fiscale - pur cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto - ha pur sempre natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Pertanto, essa non produce effetti di ordine processuale con conseguente inapplicabilità del termine di prescrizione decennale.

Del resto, una conclusione difforme equivarrebbe ad applicare in via analogica l'art. 2953 c.c. che è norma speciale insuscettibile - come tale - di ambiti di applicazione più ampi di quelli desumibili dal dato testuale.

Né a conclusioni differenti può approdarsi sulla scorta della ritenuta operatività dell'effetto novativo conseguente alla formazione del ruolo e della cartella di pagamento, posto che tale assunto non può essere condiviso non risultando presenti gli estremi dell'istituto: sia "l'aliquid novi" che "l'animus novandi" postulano un accordo tra le parti, mentre - nel caso in esame - il debitore/contribuente è del tutto estraneo a qualsivoglia pattuizione relativa al contenuto ed ai soggetti dell'obbligazione tributaria.

Consegue la conferma della sentenza.

P. Q. M.

La Commissione


rigetta

l'appello confermando l'impugnata sentenza.

Milano 21 dicembre 2018


Il giudice estensore

(dott.ssa Carmela Gallina)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Gallina', written over the typed name.

Il Presidente

(dott. Federico Buono)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Buono', written over the typed name.